Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 21 maggio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 137 DEL 21 MAGGIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1978 per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento della NONA estrazione eseguita il 20 aprile 1977; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2861)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 21 *marzo* 1977
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1977
registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 304

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO
« alla memoria »

DI MARIA Roberto, nato il 13 luglio 1947 a Francavilla Fontana (Brindisi), brigadiere CC. della legione CC. di Milano. — Comandante di stazione distaccata, accorso presso un istituto bancario dove alcuni banditi avevano consumato una rapina e, armi in pugno, si allontanavano facendosi scudo di un impiegato della banca preso come ostaggio, nell'intento di non compromettere la vita di quest'ultimo, rinunciava all'uso delle armi ed affrontava con ardimento e sprezzo del pericolo e generosa determinazione i banditi che proditoriamente aprivano il fuoco contro di lui ferendolo mortalmente. — Fino Mornasco (Como), 20 aprile 1976.

(5549)

Decreto del Presidente della Repubblica 14 *aprile* 1977
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1977
registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 303

All'app. CC. della legione carabinieri di Bari SANTORO Giuseppe, nato a Ginosa (Taranto), il 26 novembre 1937, è conferita la:

CROCE AL VALOR MILITARE

con la seguente motivazione:

In occasione di grave rapina a mano armata in danno di istituto bancario della sede, dopo aver allertato la centrale operativa, accorreva sul posto in aiuto del proprio comandante di stazione e di pari grado già intervenuti, e, postosi sulle tracce di uno dei malfattori in fuga su automezzo, lo affrontava con consapevole sprezzo del pericolo, riuscendo ad arrestarlo dopo movimentato inseguimento e conflitto a fuoco. — Santeramo in Colle (Bari), 22 marzo 1976.

(5550)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 maggio 1977, n. **209**.

Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni.

Il limite di spesa di lire 7.050 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 9.050 milioni.

Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-*bis* del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 3.230 milioni.

La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno 1977; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1977.

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciali intestati alle medesime ».

Salva l'applicazione per i rapporti di erogazione e pagamento già posti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'ultimo comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è soppresso.

Art. 3.

All'onere di lire 6.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 9 maggio 1977, n. **210**.

Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. **211**.

Modificazione all'art. 92 del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, concernente il pagamento delle annualità delle borse di studio da parte dell'I.N.A.D.E.L.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione;

Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 maggio 1975;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 novembre 1976;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, è sostituito dal seguente:

« Le borse di studio sono pagabili in unica soluzione a far tempo dal mese di dicembre di ciascun anno previa presentazione di un certificato del capo dell'istituto da rilasciarsi in carta semplice, da cui risulti l'avvenuta iscrizione e di una dichiarazione del richiedente, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non fruire di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n **212**.

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle suore discepole del Sacro Cuore, in Lecce.

N. 212. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione delle suore discepole del Sacro Cuore, in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1977
Registro n. 11 Interno, foglio n. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. **213**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto, in Latina.

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze 16 ottobre 1969, integrato con quattro dichiarazioni, due datate 18 gennaio 1975, una 27 ottobre 1975 e l'altra 15 marzo 1976, relativo alla erezione della parrocchia di San Benedetto, in Borgo Piave di Latina.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1977
Registro n. 11 Interno, foglio n. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1977, n. **214**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Matteo, in Terni.

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Matteo, in località Campitello del comune di Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1977
Registro n. 11 Interno, foglio n. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1977, n. **215**.

Modificazione alla circoscrizione territoriale fra le diocesi di Sovana-Pitigliano e Grosseto.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 7 ottobre 1975, relativo alla modificazione della circoscrizione territoriale fra le diocesi di Sovana-Pitigliano e Grosseto con il distacco dei territori delle parrocchie di Rispescia e Alberese, della provincia di Grosseto, dalla diocesi di Sovana-Pitigliano e la unione dei territori stessi a quella di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1977
Registro n. 11 Interno, foglio n. 54

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dodici-Geri, in Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Dodici-Geri, con sede in Pistoia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dodici-Geri, con sede in Pistoia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5354)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Reli, in Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Reli di Pescara, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Reli di Pescara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5358)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gabbianelli, in Milano, stabilimento di Cusano Milanino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Gabbianelli, con sede in Milano e stabilimento di Cusano Milanino (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gabbianelli, con sede in Milano e stabilimento di Cusano Milanino (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5356)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Miniera di Campiglia Marittima.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Miniera di Campiglia Marittima (Livorno), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Miniera di Campiglia Marittima (Livorno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5357)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1977.

Proroga a cinquantuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, con effetto dal 30 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1973, 8 agosto 1973, 21 novembre 1973, 4 marzo 1974, 17 settembre 1974, 18 settembre 1974, 25 gennaio 1975, 13 giugno 1975, 14 giugno 1975, 10 dicembre 1975 e 6 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, è prolungata a cinquantuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5362)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1977.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 226.840.000.000, ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L. ed, in particolare, l'art. 2 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante operazioni finanziarie da effettuarsi attraverso l'assunzione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure con emissioni di buoni pluriennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito, negli anni dal 1976 al 1980;

Visto il proprio decreto n. 305944/66-Q-4 in data 25 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1976, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 163, con cui, in esecuzione della summenzionata autorizzazione legislativa, è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 226.840.000.000 all'interesse annuo del 10%, pagabile a semestralità posticipate di scadenza al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987, rimborsabili in dieci quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale n. 305944/66-Q-4 in data 25 novembre 1976, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estrat-

ti, nonché ogni altro adempimento occorrente per la emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 82524 del 30 novembre 1976 di L. 199.997.266.667 emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, versate al capo X, cap. 5014 dell'entrata statale, per l'anno finanziario 1976, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 305944/66-Q-4 del 25 novembre 1976, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 26 giugno 1977, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1987 - Legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - terza emissione » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinchè ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in que-

stione saranno effettuate tramite le sezioni di tesorerie provinciali. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentato da certificati nominativi e da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 34.026.000 (trentaquattromilioniventiseimila) pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi e ricevute provvisorie da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 17.013.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1977.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 306

(4892)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cinque-Geri e S.p.a. Dieci-Geri, stabilimento di Milazzo ora METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cinque-Geri e S.p.a. Dieci-Geri, stabilimento di Milazzo (Messina) ora METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cinque-Geri e S.p.a. Dieci-Geri, stabilimento di Milazzo (Messina) ora METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5355)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Remmert, in San Maurizio Canavese, stabilimenti di Ciriè e San Maurizio Canavese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Remmert, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimenti in Ciriè e San Maurizio Canavese, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Remmert, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimenti in Ciriè e San Maurizio Canavese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5359)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., viale Cairoli, 6, Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Ptas 543.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3318912 rilasciato in data 12 novembre 1973 dalla sede di Genova - Banca d'America e d'Italia, per la importazione di 600 cartoni di sardine all'olio di semi di origine e provenienza Spagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 29 gennaio 1974 e 12 febbraio 1974 con un ritardo, quindi, da diciotto a trentadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, per quanto attiene a merce del valore di 362.000 Ptas;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 31 gennaio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 19 gennaio 1977 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le motivazioni addotte sono valide solo sul piano commerciale. Infatti non si possono considerare esimenti la provvista stagionale della merce con una lunga esitazione della stessa secondo le esigenze del mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della sede di Genova della Banca d'America e d'Italia, nella misura del 5% di Ptas 362.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1977

Il Ministro: OSSOLA

(4818)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro ricerche meridionali ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Centro ricerche meriodionali ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, con effetto dal 1° febbraio 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 settembre 1976 e 26 novembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Centro ricerche meridionali ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5361)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neotiol » della ditta Laboratorio farmaceutico Novopharm, in Milano. (Decreto di revoca n. 4923/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 gennaio 1950, con il quale venne registrata al n. 2838, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, la specialità medicinale denominata « Neotiol », nella confezione fiale 6 × 10 cc, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la sede suddetta;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neotiol » fiale 6 × 10 cc, registrata in data 13 gennaio 1950 al n. 2838 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4904)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Atermed » della ditta Istituto Medicamenta S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4918/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 19 aprile 1958, 19 aprile 1972 e 15 novembre 1972, con i quali vennero registrate ai numeri 3429, 3429/*A*, 3429/*A*-1 e 3429/*B* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Atermed » gocce, la relativa categoria fiale × 2 ml tipo forte, la relativa serie di categoria fiale × ml 2 tipo normale e la relativa categoria compresse a nome della ditta Istituto Medicamenta S.p.a., con sede in Milano, via G. Vida, 7, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i suddetti prodotti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superati;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali i prodotti in questione furono autorizzati;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Atermed » gocce, nonchè della relativa categoria fiale × 2 ml tipo forte, della relativa serie di categoria fiale × ml 2 tipo normale e della relativa categoria compresse, registrate rispettivamente ai numeri 3429, 3429/*A*, 3429/*A*-1 e 3429/*B*, in data 19 aprile 1958, 19 aprile 1972 e 15 novembre 1972, a nome della ditta Istituto Medicamenta S.p.a., con sede in Milano, via G. Vida, 7.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4899)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Disatin » della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l., in Milano, successivamente ceduta alla ditta Valfeste, in Milano. (Decreto di revoca n. 4903/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 marzo 1948 e 1° agosto 1973, con i quali venne registrata al n. 1208 la specialità medicinale denominata « Disatin » 4 e 20 discoidi, a nome della ditta Laboratori chimico farmaceutici Marvin, con sede in Milano, via Soperga, 54, ora Panther Osfa Chemie S.r.l., con sede in Milano, via Doberdò, 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Viste le note in data 14 maggio 1968 e 10 settembre 1973, con le quali la ditta suddetta ha dichiarato che la specialità medicinale di cui trattasi è stata ceduta alla ditta Valfeste, con sede in Milano, via Mecenate, 76, che non ne ha mai chiesto la registrazione a proprio nome;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Disatin » 4 e 20 discoidi, registrata al n. 1208, in data 4 marzo 1948 e 1° agosto 1973, a nome della ditta Laboratori chimico farmaceutici Marvin, con sede in Milano, via Soperga, 54, ora Panther Osfa Chemie S.r.l., con sede in Milano, via Doberdò, 16, e successivamente ceduta alla ditta Valfeste, con sede in Milano, via Mecenate, 76.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4831)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio;

Vista la nota n. 2300178 del 4 gennaio 1977, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dott. Salvatore Fazio, dirigente generale, quale proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, in sostituzione del dott. Ernesto Fiore, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Salvatore Fazio, dirigente generale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la regione Lazio in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Ernesto Fiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(5265)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Nuoro;

Viste le dimissioni del sig. Giancarlo Valle da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 1246 del 18 marzo 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Nuoro ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Antonio Brancatelli in sostituzione del sig. Giancarlo Valle, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Antonio Brancatelli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Nuoro in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Giancarlo Valle, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5266)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gover S.r.l. di Ugolini & C., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Gover S.r.l. di Ugolini & C. di Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 9.109,10 di cui al mod. *B*-Import n. 3586882 rilasciato in data 18 ottobre 1974 dalla Banca mercantile di Firenze, per l'importazione di gomma naturale di origine Malaysia e provenienza Malaysia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 17 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di undici mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301523 del 17 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dell'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le circostanze in essi esposte non sono sufficienti a giustificare il rilevato ritardo di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gover di Ugolini & C. di Firenze, mediante fidejussione della Banca mercantile di Firenze, nella misura del 5% di Lgs. 9.109,10 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5279)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani S.p.a., in Vicenza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da

importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta P.M.V.M.A. G. Pozzani S.p.a. di Vicenza, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 33.944,16 di cui al mod. *B*-Import n. 4463313 rilasciato in data 12 maggio 1975 dalla Banca nazionale del lavoro, per l'importazione di garza greggia di cotone di origine Pakistan e provenienza Pakistan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 23 luglio 1975 con un ritardo, quindi, di quarantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 910059 del 3 dicembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 1° ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati esclusivamente da esigenze aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta P.M.V.M.A. G. Pozzani di Vicenza, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Vicenza, nella misura del 5% di $ 33.944,16 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5277)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Luigi Cattaneo Martinetta di Rovellasca, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 14.448,89 di cui al mod. *B*-Import n. 4042249 rilasciato in data 18 luglio 1974 dal Credito varesino di Saronno, per l'importazione di tessuto in cotone misto in fibre sintetiche di origine Brasile e provenienza Brasile;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova l'8 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di ottantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490366 del 25 ottobre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la presunta contestazione sorta con la dogana sul valore effettivo della merce non è confermata dallo svolgimento dell'operazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta di Rovellasca, mediante fidejussione del Credito varesino di Saronno, nella misura del 5% di $ 14.448,89 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5278)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture cotoniere meridionali S.p.a., in Salerno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Manifatture cotoniere meridionali S.p.a. di Salerno, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 35.525,68 di cui al mod. *B*-Import n. 3007711 rilasciato in data 2 maggio 1974 dal Credito italiano di Salerno, per l'importazione di 100 balle di cotone di origine Mozambico e provenienza Mozambico;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 26 luglio 1974 - 2 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di cinquantacinque-trecentocinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 510199 del 16 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le motivazioni stesse (smarrimento dei documenti necessari allo sdoganamento, sciopero delle maestranze e occupazione degli stabilimenti), peraltro non documentate, non coincidono con quelle comunicate dall'operatore alla banca fidejubente nel richiedere l'emissione di un nuovo benestare, essendo il precedente scaduto di validità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture cotoniere meridionali S.p.a. di Salerno, mediante fidejussione del Credito italiano di Salerno, nella miura del 5% di US $ 35.525,68 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5280)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Atlastimbers S.p.a., in Seregno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Atlastimbers S.p.a. di Seregno (Milano), ha effettuato un pagamento anticipato di FF. 96.650,88 di cui al mod. *B*-Import n. 9842580 rilasciato in data 5 febbraio 1970 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, per l'importazione di una partita di legname di origine Cameroun e provenienza Cameroun;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova tra il 26 febbraio e 26 maggio 1971 con un ritardo, quindi, di ventisei-centoquindici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, per l'importo di FF. 16.711,67 mentre la rimanente merce per FF. 79.585,67 è stata sdoganata entro i termini e per FF. 353,54 trattasi di un tronco mancante per il quale l'interessato ha ricevuto un indennizzo dalla compagnia d'assicurazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 985688 del 21 gennaio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 18 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto il ritardo stesso sarebbe stato determinato da scarsa ricettività del prodotto sul mercato nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Atlastimbers S.p.a. di Seregno (Milano), mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, nella misura del 5% di FF. 16.711,67 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5432)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, in Milano, stabilimento di Lodi, frazione San Grato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede in Milano, stabilimento di Lodi, frazione San Grato, con effetto dal 16 aprile 1976;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede in Milano, stabilimento di Lodi, frazione San Grato, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5360)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1977.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 1 e 8 dello statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1976, con il quale è stato nominato il commissario straordinario dell'E.N.A.P.I., nella persona del sen. Silvio Cirielli, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del decreto stesso;

Considerato che il commissario straordinario non ha potuto completare, nel suindicato termine di sei mesi, gli adempimenti necessari per il riordinamento dei servizi e per la modifica del regolamento organico del personale e che ha tuttora in corso le intese con le categorie interessate per la ristrutturazione statutaria dell'Ente;

Ritenuta la necessità di addivenire alla modifica della composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente, in relazione ai suoi mutati indirizzi operativi, prima di ricostituire i normali organi di amministrazione;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare l'incarico al precedente commissario;

Decreta:

Il sen. Silvio Cirielli è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, conferitegli con il decreto ministeriale 18 novembre 1976 citato in premessa.

Il predetto commissario straordinario durerà in carica fino alla data del 18 novembre 1977.

Roma, addì 14 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla modificazione delle etichette dell'acqua minerale « S. Nicola »

Con decreto 19 marzo 1977, n. 1615, il sig. Renzi Sergio, residente in Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), è stato autorizzato a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « S. Nicola » di cui al decreto ACIS n. 621 del 16 giugno 1955, e a riportare sulle stesse etichette i risultati di analisi aggiornate.

L'acqua minerale sopraindicata sarà messa in vendita, oltre che nel tipo addizionato di anidride carbonica, anche nei tipi imbottigliato come sgorga dalla sorgente e lievemente addizionato di anidride carbonica.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(5289)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 277 mod. Cambio rend. 5%. — Data: 17 novembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Milano. — Intestazione: Istituto bancario San Paolo di Torino, via Verdi n. 3, Milano. — Titoli del debito pubblico: al portatore 6. — Capitale L. 160.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4440)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 17 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	886,35	886,35	886,28	886,35	886,30	886,20	886,25	886,35	886,35	886,35
Dollaro canadese .	846,20	846,20	845,25	846,20	845,88	846,18	845,90	846,20	846,20	846,20
Franco svizzero .	351,49	351,49	351,20	351,49	351,42	351,45	351,18	351,49	351,49	351,50
Corona danese .	147,44	147,44	147,50	147,44	147,50	147,40	147,47	147,44	147,44	147,45
Corona norvegese .	167,86	167,86	167,90	167,86	168 —	167,85	167,80	167,86	167,86	167,85
Corona svedese .	203,20	203,20	203,20	203,20	203,25	203,18	203,19	203,20	203,20	203,20
Fiorino olandese .	360,77	360,77	360,80	360,77	360,85	360,75	360,74	360,77	360,77	360,75
Franco belga .	24,526	24,526	24,53	24,526	24,50	24,50	24,52	24,526	24,526	24,50
Franco francese	178,92	178,92	178,91	178,92	178,90	178,90	178,93	178,92	178,92	178,90
Lira sterlina .	1523,40	1523,40	1523 —	1523,40	1523,10	1523,35	1523,25	1523,40	1523,40	1523,40
Marco germanico .	375,49	375,49	375,65	375,49	375,40	375,45	375,53	375,49	375,49	375,50
Scellino austriaco .	52,742	52,742	52,78	52,742	52,78	5[illegible],70	52,77	52,742	52,742	52,75
Escudo portoghese	22,910	22,910	22,90	22,910	22,94	22,90	22,89	22,910	22,910	22,90
Peseta spagnola .	12,665	12,665	12,87	12,665	12,86	12,85	12,861	12,665	12,665	12,85
Yen giapponese .	3,194	3,194	3,1950	3,194	3,197	3,17	3,194	3,194	3,194	3,20

Media dei titoli del 17 maggio 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	80,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,450
» 5 % (Ricostruzione)	99,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,925
» 5 % (Città di Trieste)	91,100
» 5 % (Beni esteri)	91,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,325
» 5,50 % » » 1968-83	78,425
» 5,50 % » » 1969-84	75,300
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75,450
» 9 % » » 1975-90	82,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,900
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,675
» poliennali 7 % 1978	94,100
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,125
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,100
» » 9 % 1980	87,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1977

Valuta	
Dollaro USA	886,30
Dollaro canadese	846,05
Franco svizzero	351,335
Corona danese	147,455
Corona norvegese	167,83
Corona svedese	203,195
Fiorino olandese	360,755
Franco belga	24,523
Franco francese	178,925
Lira sterlina	1523,325
Marco germanico	375,51
Scellino austriaco	52,756
Escudo portoghese	22,90
Peseta spagnola	12,863
Yen giapponese	3,194

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 18 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,15	886,15	886,10	886,15	886,15	886,10	886,25	886,15	886,15	886,15
Dollaro canadese	846,10	846,10	846,25	846,10	846,27	846,08	846,30	846,10	846,10	846,10
Franco svizzero	351,75	351,75	352 —	351,75	351,90	351,70	351,77	351,75	351,75	351,75
Corona danese	147,17	147,17	147,25	147,17	147,20	147,15	147,22	147,17	147,17	147,15
Corona norvegese	168,21	168,21	168,25	168,21	168,15	168,20	168,18	168,21	168,21	168,20
Corona svedese	203,46	203,46	203,45	203,46	203,45	203,45	203,54	203,46	203,46	203,45
Fiorino olandese	361,69	361,69	361,70	361,69	361,85	361,65	361,70	361,69	361,69	361,70
Franco belga	24,553	24,553	24,55	24,553	24,55	24,50	24,5520	24,553	24,553	24,55
Franco francese	179,09	179,09	179,20	179,09	179,05	179,05	179,11	179,09	179,09	179,10
Lira sterlina	1523 —	1523 —	1523,50	1523 —	1522,75	1523 —	1523,20	1523 —	1523 —	1523 —
Marco germanico	376,20	376,20	376,30	376,20	376,35	376,18	376,13	376,20	376,20	376,20
Scellino austriaco	52,827	52,827	52,88	52,827	52,90	52,80	52,82	52,827	52,827	52,80
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,92	22,94	22,94	22,90	22,91	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12,84	12,84	12,86	12,84	12,86	12,80	12,8540	12,84	12,84	12,85
Yen giapponese	3,197	3,197	3,20	3,197	3,196	3,18	3,1960	3,197	3,197	3,20

Media dei titoli del 18 maggio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,300
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,400
» 5 % (Ricostruzione)	99,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,975
» 5 % (Città di Trieste)	91,100
» 5 % (Beni esteri)	91,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	78,200
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,500
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75,450
» 9 % » » 1975-90	82,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,600
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,650
» poliennali 7 % 1978	94,100
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,500
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,100
» » 9 % 1980	87,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,20
Dollaro canadese	846,15
Franco svizzero	351,76
Corona danese	147,195
Corona norvegese	168,195
Corona svedese	203,50
Fiorino olandese	361,695
Franco belga	24,552
Franco francese	179,10
Lira sterlina	1523,10
Marco germanico	376,165
Scellino austriaco	52,823
Escudo portoghese	22,925
Peseta spagnola	12,847
Yen giapponese	3,196

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa A.C.D.O. - Acquisti collettivi dettaglianti ortofrutticoli, soc. coop. a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 28 luglio 1967, rep. n. 36415, reg. soc. n. 6090;

2) società cooperativa edilizia Acquaviva, soc. coop. a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Gentile in data 9 marzo 1964, rep. n. 54975, reg. soc. n. 5277;

3) società cooperativa edilizia Orobia per la compera e costruzione di case ai ferrovieri di Bergamo, soc. anonima cooperativa per azioni, in Bergamo, costituita per rogito Personeni in data 16 marzo 1921, rep. n. 1617/876, reg. soc. n. 885;

4) società cooperativa edilizia « Resegone », soc. coop. a r.l., in Calolziocorte (Bergamo), costituita per rogito Rodeschini in data 2 gennaio 1964, rep. n. 1089, reg. soc. n. 5212;

5) società cooperativa di consumo A.C.L.I. S. Michele, soc. coop. a r.l., in Chiuduno (Bergamo), costituita per rogito Nosari in data 19 novembre 1951, rep. n. 6169, reg. soc. n. 3226;

6) società cooperativa di consumo San Pancrazio, già soc. coop. di consumo del popolo Gorlago, soc. coop. a r.l., in Gorlago (Bergamo), costituita per rogito Valsecchi in data 4 ottobre 1945, rep. n. 14480/9162, reg. soc. n. 2292;

7) società cooperativa edilizia San Pietro, soc. coop. a r.l., in Palosco (Bergamo), costituita per rogito Grazioli in data 12 marzo 1954, rep. n. 1392, reg. soc. n. 3602;

8) società cooperativa edilizia « Same », soc. coop. a r.l., in Treviglio (Bergamo), costituita per rogito Zanconti in data 21 giugno 1957, rep. n. 6095, reg. soc. n. 4008;

9) società cooperativa edilizia C.E.F., soc. coop. a r.l., in Treviglio (Bergamo), costituita per rogito Zanconti in data 31 maggio 1957, rep. n. 5976, reg. soc. n. 3957;

10) società cooperativa agricola S. Giuseppe di Castel Cerreto, già coop. di consumo S. Giuseppe di Castel Cerreto, soc. coop. a r.l., in Treviglio (Bergamo), costituita per rogito Zanconti in data 23 febbraio 1958, rep. n. 7065, reg. soc. n. 4060;

11) società cooperativa edilizia Casa nuova Villadogna, soc. coop. a r.l., in Villa d'Ogna (Bergamo), costituita per rogito Messa in data 5 settembre 1964, rep. n. 29515, reg. soc. n. 5412;

12) società cooperativa edilizia Felisatti, soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Milazzo in data 28 maggio 1969, rep. n. 15205, reg. soc. n. 1475;

13) società cooperativa edilizia La Previdente, soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Stoppa in data 10 dicembre 1969, rep. n. 20169, reg. soc. n. 1510;

14) società cooperativa C.A.B. - Coop. allevatori Badia, soc. coop. a r.l., in Badia Polesine (Rovigo), costituita per rogito Maisto in data 1° ottobre 1967, rep. n. 2295, reg. soc. n. 1309;

15) società cooperativa agricola produttori agricoli Scopa, soc. coop. a r.l., in Fiesso Umbertiano (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 22 dicembre 1967, rep. n. 48060, reg. soc. n. 1323;

16) società cooperativa Stalla sociale S. Antonio Abate, soc. coop. a r.l., in Giacciano con Baruchella (Rovigo), costituita per rogito Milazzo in data 6 febbraio 1969, rep. n. 13963, reg. soc. n. 1423;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Lavoro e consumo A.C.L.I., soc. coop. a r.l., in Ca' Venier di Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 20 febbraio 1953, rep. n. 14746, reg. soc. n. 1245/474;

18) società cooperativa Ortofrutta Padana, soc. coop. a r.l., in Salara (Rovigo), costituita per rogito Carpanelli in data 8 aprile 1968, rep. n. 103, reg. soc. n. 1356;

19) società cooperativa arte e spettacolo Giuseppe Ragazzi, soc. coop. a r.l., in Ospitale di Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 3 aprile 1956, rep. n. 18578, reg. soc. n. 1501;

20) società cooperativa per l'arte, lo spettacolo, il turismo, soc. coop. a r.l., in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Brighenti in data 11 agosto 1956, rep. n. 2446, reg. soc. n. 1527;

21) società cooperativa edilizia Ducale, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Marchi in data 16 luglio 1959, rep. n. 8732, reg. soc. n. 4022;

22) società cooperativa edilizia Erba, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Marchi in data 28 marzo 1963, rep. n. 31633, reg. soc. n. 4703;

23) società cooperativa di consumo Garibaldi per il commercio trasporto e distribuzione combustibili, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 17 ottobre 1945, rep. n. 72, reg. soc. n. 2164;

24) società cooperativa di produzione e lavoro muratori e manovali di San Lazzaro, soc. coop. a r.l., in Martorano di S. Lazzaro, costituita per rogito Fontanabona in data 5 marzo 1947, rep. n. 576, reg. soc. n. 2516;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Unione cooperativa autotrasporti reduci, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 17 settembre 1945, rep. n. 8430, reg. soc. n. 2112;

26) società cooperativa di produzione e lavoro GAP - Gestione autotrasporti parmense trasporti e costruzioni, già GAP-Gestione autotrasporti parmense, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 21 agosto 1945, rep. n. 8294, reg. soc. n. 2084;

27) società cooperativa di trasporto Facchini scalo ferroviario grande velocità fratelli Manzini, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 17 ottobre 1945, rep. n. 70, reg. soc. n. 2168;

28) società cooperativa di produzione e lavoro braccianti agricoli di Castellaicardi, in Castellai Cardi di San Secondo Parmense (Parma), costituita per rogito Bandini in data 20 ottobre 1946, rep. n. 13373/8376, reg. soc. n. 2463;

29) società cooperativa di produzione e lavoro partigiani autolinee di Coenzo, soc. coop. a r.l., in Coenzo di Sorbolo (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 8 novembre 1946, rep. n. 392, reg. soc. n. 2443;

30) società cooperativa edilizia Listone, soc. coop. a r.l., in Fontanellato (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 19 dicembre 1963, rep. n. 20386, reg. soc. n. 4950;

31) società cooperativa di trasporto autotrasporti Ranzano, soc. coop. a r.l., in Ranzano (Parma), costituita per rogito Micheli in data 27 ottobre 1945, reg. soc. n. 2207;

32) società cooperativa edilizia Tabiano Terme, soc. coop. a r.l., in Salsomaggiore Terme (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 16 febbraio 1964, rep. n. 20724, reg. soc. n. 5013;

33) società cooperativa edilizia Casa mia, soc. coop. a r.l., in Tizzano Valparma (Parma), costituita per rogito Micheli in data 9 maggio 1967, rep. n. 11215, reg. soc. n. 5591;

34) società cooperativa di consumo Soc. anonima coop. di consumo, soc. coop. a r.l., in Tornolo (Parma), costituita per rogito Lagasi in data 29 giugno 1946, rep. n. 7812/5233, reg. soc. n. 2453;

35) società cooperativa di consumo Coop. di consumo di Zibello, soc. coop. a r.l., in Zibello (Parma), costituita per rogito Zavaroni in data 11 ottobre 1945, rep. n. 7091, reg. soc. n. 2190;

36) società cooperativa edilizia Ala d'oro, soc. coop. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 22 agosto 1963, rep. n. 51515, reg. soc. n. 4286;

37) società cooperativa edilizia livornese Casa bianca, soc. coop. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Alfieri in data 6 luglio 1970, rep. n. 3186, reg. soc. n. 5162;

38) società cooperativa edilizia Fiorenza, soc. coop. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 6 febbraio 1964, rep. n. 55541, reg. soc. n. 4366;

39) società cooperativa edilizia Presto e bene, soc. coop. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 7 febbraio 1964, rep. n. 55545, reg. soc. n. 4372;

40) società cooperativa edilizia Tetto labronico Coetela, soc. coop. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 16 marzo 1962, rep. n. 41397, reg. soc. n. 4094;

41) società cooperativa edilizia I Telefonici, soc. coop. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 26 marzo 1964, rep. n. 45532, reg. soc. n. 4402;

42) società cooperativa edilizia Leonardo da Vinci, soc. coop. a r.l., in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 5 luglio 1963, rep. n. 24026, reg. soc. n. 4350;

43) società cooperativa edilizia La famiglia di Fornacette, soc. coop. a r.l., in Fornacette di Calcinaia (Pisa), costituita per rogito Di Maio in data 20 aprile 1958, rep. n. 17377, reg. soc. n. 2465;

44) società cooperativa agricola Società cooperativa agricola Montetinello S.C.A.M., soc. coop. a r.l., in Monteprandone (Ascoli Piceno), costituita per rogito Pallisco in data 17 settembre 1970, rep. n. 15540, reg. soc. n. 2149;

45) società cooperativa edilizia Carlo Pedrotti, soc. coop. a r.l., in Pesaro, costituita per rogito Zaccarelli in data 9 novembre 1960, rep. n. 34836, reg. soc. n. 1225;

46) società cooperativa edilizia S. Lorenzo per case economiche e popolari, soc. coop. a r.l., in S. Egidio Montalbino (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 18 aprile 1958, rep. n. 29897, reg. soc. n. 2841;

47) società cooperativa edilizia S. Tommaso, soc. coop. a r.l., in Mercato Sanseverino (Salerno), costituita per rogito Mangieri in data 2 ottobre 1954, reg. soc. n. 2479;

48) società cooperativa agricola Latteria acrese presilana (C.L.A.P.), soc. coop. a r.l., in Acri (Cosenza), costituita per rogito Stancati in data 23 gennaio 1967, rep. n. 230838, reg. soc. n. 1620;

49) società cooperativa agricola ACLI-S. Giuseppe, soc. coop. a r.l., in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 24 luglio 1961, rep. n. 27976, reg. soc. n. 733.

(5226)

Scioglimento di cinquantasei società cooperative

Con decreto ministeriale 6 aprile 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Milfred, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Astore in data 5 novembre 1969, rep. n. 12347, reg. soc. n. 1165;

2) società cooperativa edilizia Casa mia, soc. a r.l., in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 1° agosto 1963, rep. n. 11595/1174, reg. soc. n. 1371;

3) società cooperativa edilizia Roma, soc. coop. a r.l., in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 15 ottobre 1960, rep. n. 19636, reg. soc. n. 2993;

4) società cooperativa trasporto operai, soc. coop. a r.l., in Cannero Riviera (Novara), costituita per rogito Lapidari in data 22 giugno 1947, rep. n. 6753/3949, reg. soc. n. 1043;

5) società cooperativa edilizia Fides, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 14 gennaio 1963, rep. n. 2308/320, reg. soc. n. 118861;

6) società cooperativa di produzione e lavoro Milanesi custodi di auto moto C.M.C.A.M., soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Mancosu in data 3 febbraio 1968, rep. numero 112491, reg. soc. n. 135016;

7) società cooperativa di consumo S. Bernardo, società coop. a r.l., in Mesero (Milano), costituita per rogito Piccaluga in data 9 dicembre 1945, rep. n. 32770, reg. soc. n. 51101;

8) società cooperativa mista Il Ristoro, soc. coop. a r.l., in Chiuduno (Bergamo), costituita per rogito Colombo in data 15 maggio 1965, rep. n. 2169, reg. soc. n. 5530;

9) società cooperativa edificatrice Canova Prati, società coop. a r.l., in Olgiate Molgora (Como), costituita per rogito Bosisio in data 10 aprile 1969, rep. n. 42017/12544, reg. soc. numero 2492;

10) società cooperativa di abitazione Campagnola, società coop. a r.l., in Civello di Villaguardia (Como), costituita per rogito Giannotti in data 28 novembre 1969, rep. n. 108038, registro soc. n. 7183;

11) società cooperativa edilizia Il Villaggio, soc. coop. a r.l., in Belgioioso (Pavia), costituita per rogito Grisi in data 13 giugno 1961, rep. n. 9614, reg. soc. n. 3288;

12) società cooperativa edilizia Santa Giovanna, società coop. a r.l., in Voghera (Pavia), costituita per rogito Adamo in data 14 febbraio 1963, rep. n. 5150, reg. soc. n. 823;

13) società cooperativa edilizia Centauro, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Grixoni in data 23 settembre 1963, rep. n. 4838, reg. soc. n. 25195;

14) società cooperativa edilizia Akron, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 3 febbraio 1964, rep. n. 8370, reg. soc. n. 25415;

15) società cooperativa edilizia Francesca, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Boggiano in data 15 novembre 1969, rep. n. 18700, reg. soc. n. 28020;

16) società cooperativa edilizia La Mappa, soc. coop a r.l., in Genova, costituita per rogito Gazzone in data 12 gennaio 1959, rep. n. 1065, reg. soc. n. 22677;

17) società cooperativa edilizia Torre Embriaci, soc. cooperativa a r.l., in Genova, costituita per rogito Delucchi in data 29 settembre 1967, rep. n. 22446, reg. soc. n. 26990;

18) società cooperativa di produzione e lavoro artisti lirici liguri Nicolò Paganini a r.l., in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 31 gennaio 1954, rep. n. 2185, reg. soc. numero 35827/298;

19) società cooperativa di produzione e lavoro L'Economica, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Salina in data 11 agosto 1951, rep. n. 6665, reg. soc. n. 33583/284;

20) società cooperativa edilizia G.B. Baliano a r.l., in Genova, costituita per rogito Trucchi in data 1° dicembre 1956, rep. n. 89840, reg. soc. n. 21617;

21) società cooperativa agricola di Bargagli, soc. coop. a r.l., in Bargagli (Genova), costituita per rogito Giannattasio in data 3 aprile 1954, rep. n. 9574, reg. soc. n. 36006/299;

22) società cooperativa edilizia Campoligure, soc. cooperativa a r.l., in Campoligure (Genova), costituita per rogito Ghigliotti in data 17 marzo 1964, rep. n. 12203, reg. soc. n. 25500;

23) società cooperativa di consumo Riviera di Levante, società cooperativa a r.l., in Chiavari (Genova), costituita per rogito Descalzo in data 11 marzo 1947, rep. n. 4490, reg. soc. n. 153;

24) società cooperativa di consumo popolare di Piandifiano, soc. coop. a r.l., in Né (Genova), costituita per rogito Messuti in data 23 dicembre 1946, rep. n. 1578, reg. soc. n. 14294;

25) società cooperativa di produzione e lavoro tra panificatori di Rapallo, soc. coop. a r.l., in Rapallo (Genova), costituita per rogito Canessa in data 8 gennaio 1946, rep. n. 21868, reg. soc. n. 13468;

26) società cooperativa edilizia Corticella, soc. coop. a r.l., in Recco (Genova), costituita per rogito Masnata in data 20 aprile 1960, rep. n. 14935, reg. soc. n. 23345;

27) società cooperativa edilizia Costruzione case appennine, soc. coop. a r.l., in Castiglione dei Pepoli (Bologna), costituita per rogito Comelli in data 26 febbraio 1964, rep. n. 4618, reg. soc. n. 15238;

28) società cooperativa edilizia Paola, soc. coop. a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Russo in data 6 febbraio 1970, rep. n. 708, reg. soc. n. 3246;

29) società cooperativa di produzione e lavoro Cartiera Delta, soc. coop. a r.l., in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Bignozzi in data 20 maggio 1972, rep. n. 19743/8866, registro soc. n. 3625;

30) società cooperativa agricola coltivatori diretti ortofrutticola, soc. coop. a r.l., in S. Giuseppe di Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Feletti in data 3 marzo 1964, rep. numero 5856/2667, reg. soc. n. 2524;

31) società cooperativa agricola produttori latte della zona Migliarino, con sede in Migliarino (Ferrara), costituita per rogito Raffo in data 9 aprile 1931, rep. n. 2773/146, reg. soc. n. 14;

32) società cooperativa mista C.ART.OD. - Consorzio artigiani odontotecnici, soc. a r.l., con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 23 settembre 1972, rep. n. 22440/7351, reg. soc. n. 6480;

33) società cooperativa agricola Vittoria, soc. coop. a r.l., in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Ceroni in data 25 luglio 1951, rep. n. 3500, reg. soc. n. 1894;

34) società cooperativa di produzione e lavoro Alba Nuova, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Bilanzone in data 10 settembre 1971, rep. n. 6755, reg. soc. n. 38;

35) società cooperativa di produzione e lavoro Laboriosa, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Fortunato in data 20 maggio 1946, rep. n. 11004, reg. soc. n. 410/46;

36) società cooperativa Italcooperativa autotrasporti e fornitura materiali edili, soc. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Amato in data 25 marzo 1970, rep. n. 78070, reg. società n. 4278;

37) società cooperativa edilizia Arte e lavoro, soc. a r.l., in Eboli (Salerno), costituita per rogito Vecchio in data 17 aprile 1965, rep. n. 25725, reg. soc. n. 3614;

38) società cooperativa di miglioramento fondiario Annunziata Pezze, soc. a r.l., in Montecorvino Rovella (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 19 gennaio 1968, rep. n. 2711, reg. soc. n. 3966;

39) società cooperativa edilizia Giovanni Pascoli, soc. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 3 marzo 1964, rep. n. 28973/4014, reg. soc. n. 674;

40) società cooperativa edilizia Camillo Prampolini, società a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 25 settembre 1964, rep. n. 6290, reg. soc. n. 718;

41) società cooperativa edilizia Soraia, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 3 aprile 1964, repertorio n. 29195/4039, reg. soc. n. 685;

42) società cooperativa edilizia Lucania, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Sivilia in data 27 giugno 1953, rep. n. 17825, reg. soc. n. 371;

43) società cooperativa edilizia Marina di Eraclea, società a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 8 luglio 1970, rep. n. 67440/6230, reg. soc. n. 921;

44) società cooperativa edilizia Alba, soc. coop a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 24 marzo 1964, rep. n. 29101/4032, reg. soc. n. 681;

45) società cooperativa edilizia Carlo Cattaneo, soc. cooperativa a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 7 settembre 1964, rep. n. 31415/4148, reg. soc. n. 714;

46) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, soc. coop. a r.l., in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 8 maggio 1972, rep. n. 29205, reg. soc. n. 1012;

47) società cooperativa edilizia Alfa, soc. coop. a r.l., in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 3 agosto 1964, rep. n. 6024, reg. soc. n. 705;

48) società cooperativa edilizia Bellavista, soc. coop. a r.l., in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 7 dicembre 1964, rep. n. 6634, reg. soc. n. 730;

49) società cooperativa edilizia S. Eufemia, soc. coop. a r.l., in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 21 dicembre 1964, rep. n. 6734, reg. soc. n. 732;

50) società cooperativa edilizia Vulture, soc. coop. a r.l., in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 21 marzo 1966, rep. n. 9471, reg. soc. n. 760;

51) società cooperativa edilizia Vita nuova, soc. coop. a r.l., in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 21 dicembre 1964, rep. n. 6733, reg. soc. n. 731;

52) società cooperativa edilizia San Laverio, soc. coop. a r.l., in Tito (Potenza), costituita per rogito Madeo in data 27 settembre 1964, rep. n. 10745, reg. soc. n. 720;

53) società cooperativa agricola Lametina, soc. coop. a r.l., in Lametia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 22 febbraio 1969, rep. n. 66200, reg. soc. n. 208;

54) società cooperativa edilizia Libertas, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Polimeni in data 15 aprile 1953, rep. n. 3719, reg. soc. n. 12/53;

55) società cooperativa edilizia Pace e bene, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 30 dicembre 1963, rep. n. 26043, reg. soc. n. 9;

56) società cooperativa La comune cinematografica, società cooperativa a r.l., in Milano, costituita per rogito Raja in data 21 febbraio 1969, rep. n. 67322, reg. soc. n. 138934.

(5227)

Scioglimento di cinquantaquattro società cooperative

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro Piemontese facchini, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Gallizia in data 20 giugno 1966, rep. n. 38387, reg. soc. n. 667/66;

2) società cooperativa agricola La Mais, soc. coop. a r.l., in Moretta (Cuneo), costituita per rogito Bogino in data 26 gennaio 1970, rep. n. 1010, reg. soc. n. 414;

3) società cooperativa agricola Consorzio provinciale delle latterie cooperative di Novara, soc. coop. a r.l., in Novara, costituita per rogito Corsico in data 2 luglio 1944, reg. soc. n. 1613;

4) società cooperativa di consumo fra gli operai di Aurano, soc. coop. a r.l., in Aurano (Novara), costituita per rogito Riffetti in data 10 febbraio 1903, reg. soc. n. 193;

5) società cooperativa edilizia S. Pietro, soc. coop. a r.l., in Bollate (Milano), costituita per rogito Piccaluga in data 16 aprile 1969, rep. n. 86233, reg. soc. n. 139403;

6) società cooperativa di consumo di Sois, soc. coop. a r.l., in Sois di Belluno, costituita per rogito da Borso in data 23 agosto 1924, reg. soc. n. 657;

7) società cooperativa edilizia Piave, soc. coop. a r.l., in Cortina d'Ampezzo (Belluno), costituita per rogito Herborn in data 22 marzo 1961, rep. n. 9084, reg. soc. n. 1378;

8) società cooperativa edilizia S. Benedetto da Norcia, società coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 14 giugno 1968, rep. n. 43910, reg. soc. n. 6601;

9) società cooperativa edilizia Electrodomus (C.E.E.D.), società coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 12 gennaio 1963, rep. n. 33092, reg. soc. n. 5320;

10) società cooperativa agricola San Marco, soc. coop. a r.l., in Borgo S. Marco di Montagnana, costituita per rogito Pomello Chinaglia in data 14 gennaio 1969, rep. n. 7658, reg. soc. n. 6758;

11) società cooperativa fra produttori agricoli per la macellazione e vendita delle carni, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 16 dicembre 1961, rep. n. 20320, reg. soc. n. 5859;

12) società cooperativa agricola S.ti Pietro e Paolo, società coop. a r.l., in Fonte (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 21 gennaio 1958, rep. n. 351, reg. soc. n. 3189;

13) società cooperativa agricola Stalla sociale di Mareno di Piave, soc. coop. a r.l., in Mareno di Piave (Treviso), costituita per rogito Aggio in data 23 maggio 1969, rep. n. 39083, reg. soc. n. 5324;

14) società cooperativa agricola San Marco, soc. coop. a r.l., in Spineda di Riese Pio X (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 21 dicembre 1959, rep. n. 1680, reg. soc. n. 3442;

15) società cooperativa agricola di Rai di Polo di Piave, soc. coop. a r.l., in Rai di S. Polo di Piave (Treviso), costituita per rogito Gallina in data 11 febbraio 1951, rep. n. 3328, registro soc. n. 2179;

16) società cooperativa agricola S. Elena, in S. Elena di Silea (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 23 agosto 1960, rep. n. 4509, reg. soc. n. 3544;

17) società agricola La Valpolesela, soc. coop. a r.l., in S. Pietro in Cariano (Verona), costituita per rogito Dioguardi in data 27 gennaio 1964, rep. n. 43551, reg. soc. n. 5149;

18) società cooperativa edilizia costruzione case lavoratori San Paolo, soc. coop. a r.l., in Nanto (Vicenza), costituita per rogito Feriani in data 15 aprile 1969, rep. n. 3273, reg. soc. n. 5002;

19) società cooperativa edilizia A.S. Novaro, soc. coop a r.l., in Genova, costituita per rogito Bianchi in data 27 giugno 1955, rep. n. 9557, reg. soc. n. 20925;

20) società cooperativa edilizia Janua, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Dodero in data 6 aprile 1966, rep. n. 27584, reg. soc. n. 26333;

21) società cooperativa agricola Latteria sociale di Sant'Olcese, in Vigomorasso di Sant'Olcese (Genova), costituita per rogito Grasso in data 25 luglio 1937, rep. n. 12563, reg. soc. n. 11135;

22) società cooperativa edificatrice di Sala Bolognese, soc. coop. a r.l., in Sala Bolognese (Bologna), costituita per rogito Pojani in data 12 febbraio 1965, rep. n. 18722, reg. soc. numero 15576;

23) società cooperativa edilizia Vema, soc. coop. a r.l., in S. Lazzaro di Savena (Bologna), costituita per rogito Lippi Bruni in data 23 settembre 1965, rep. n. 2914, reg. soc. n. 15878;

24) società cooperativa edilizia Il Poggio, soc. coop. a r.l., in Medesano (Parma), costituita per rogito Marchi in data 16 settembre 1971, rep. n. 78821, reg. soc. n. 6402;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa operaia arredamenti Marchigiani C.O.A.M. a r.l., in Macerata, costituita per rogito Borri Olivo in data 10 dicembre 1970, repertorio n. 104755, reg. soc. n. 1608;

26) società cooperativa edilizia La Fiaccola, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Bavai in data 10 marzo 1953, rep. n. 10612, reg. soc. n. 1247;

27) società cooperativa edilizia Casa serena numero uno, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cianci in data 19 settembre 1964, rep. n. 73799, reg. soc. n. 3448/64;

28) società cooperativa edilizia Cardini già Camar, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 19 luglio 1956, rep. n. 8461, reg. soc. n. 1603/56;

29) società cooperativa edilizia Il Caminetto 64 a r.l., in Roma, costituita per rogito Ruggiero in data 15 febbraio 1964, rep. n. 559481, reg. soc. n. 3081/64;

30) società cooperativa edilizia Casa fiorita, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fiore in data 26 agosto 1961, rep. n. 470, reg. soc. n. 2015;

31) società cooperativa edilizia Berenice, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavicchioni in data 14 giugno 1965, reg. soc. n. 8397, reg. soc. n. 1880/65;

32) società cooperativa edilizia Bianca begonia, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 29 novembre 1954, rep. n. 57586, reg. soc. n. 3364;

33) società cooperativa edilizia Bialfa 64, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Caglini in data 30 maggio 1964, rep. n. 3593, reg. soc. n. 2369/64;

34) società cooperativa edilizia XII Aprile 61, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 20 aprile 1961, rep. n. 74007, reg. soc. n. 1095/61;

35) società cooperativa edilizia 25 Agosto, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Ruggiero in data 5 marzo 1960, rep. n. 195801, reg. soc. n. 592;

36) società cooperativa edilizia Astronuovo, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 17 febbraio 1954, rep. n. 52120, reg. soc. n. 797/54;

37) società cooperativa edilizia Astor 1965, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 30 giugno 1965, rep. n. 34556, reg. soc. n. 1884/65;

38) società cooperativa edilizia Assisi P., soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Capasso in data 20 dicembre 1961, rep. n. 12514, reg. soc. n. 323/62;

39) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Iride Anza, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 14 novembre 1963, rep. n. 112856, reg. soc. n. 71/64;

40) società cooperativa edilizia Armonia I, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 21 settembre 1963, rep. n. 111889, reg. soc. n. 2927/63;

41) società cooperativa edilizia Assi, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 17 marzo 1965, rep. n. 119440, reg. soc. n. 694/65;

42) società cooperativa edilizia Axia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 23 gennaio 1963, rep. n. 47558, reg. soc. n. 586/63;

43) società cooperativa edilizia Carjophillum, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Ghi in data 19 ottobre 1963, rep. n. 6051, reg. soc. n. 3308/63;

44) società cooperativa edilizia Bonfizia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 23 marzo 1955, rep. n. 8033, reg. soc. n. 983;

45) società cooperativa edilizia Casa de noantri, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 5 agosto 1957, reg. soc. n. 1716/57;

46) società cooperativa edilizia Caravaggio, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Bellini in data 3 settembre 1964, rep. n. 49370/15142, reg soc. n. 3311/64;

47) società cooperativa edilizia San Giuseppe Acilia, società coop. a r.l., in Acilia di Roma, costituita per rogito Fallace in data 29 novembre 1963, rep. n. 113103, reg. soc. n. 3376/63;

48) società cooperativa agricola Consorzio provinciale allevatori Co.Pr.Al., soc. coop. a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 12 luglio 1968, rep. n. 6246, reg. soc. n. 1730;

49) società cooperativa trasporto C.T.L.N. - Cooperativa tassisti lavoratori napoletani, soc. coop. a r.l., in Casoria (Napoli), costituita per rogito Rosanova in data 9 agosto 1969, rep. n. 59674, reg. soc. n. 632/69;

50) società cooperativa edilizia S. Lucia, soc. coop. a r.l., in Cercola (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 17 marzo 1972, rep. n. 56993, reg. soc. n. 340;

51) società cooperativa agricola ortofrutticola Giovanni XXIII, soc. coop. a r.l., in Barletta (Bari), costituita per rogito Di Martino in data 11 dicembre 1970, rep. n. 36106, reg. società n. 2434;

52) società cooperativa agricola Madonna dei sette veli, soc. coop. a r.l., in Foggia, costituita per rogito Marano in data 6 settembre 1961, rep. n. 19001, reg. soc. n. 1881;

53) società cooperativa edilizia Solidea, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 6 maggio 1967, rep. n. 54220, reg. soc. n. 2675;

54) società cooperativa agricola O.R.S.A.M. - Ortofrutticola riviera Sallutina adriatica meridionale, soc. coop. a r.l., in Melendugno (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 7 novembre 1969, rep. n. 32680, reg. soc. n. 2908.

(5228)

Scioglimento della società cooperativa «La risanatrice edile», in Napoli

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977 la società cooperativa «La risanatrice edile», in Napoli, costituita per rogito dottor Gabriele Valente in data 24 aprile 1958, rep. n. 16282, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Gabriella Accardo.

(5049)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5437)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Varano de' Melegari

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1977, n. 895 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 1759/1777 nella seduta del 26 aprile 1977) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Varano de' Melegari (Parma) adottato con deliberazione del consiglio comunale 30 aprile 1976, n. 14.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5415)

Approvazione del piano di zona del comune di Castelbolognese

Con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 1977, n. 988 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. numero 1794/1847 nella seduta del 27 aprile 1977) è stato approvato il nuovo piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Castelbolognese (Ravenna) adottato con deliberazione consiliare 5 aprile 1976, n. 85.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5416)

Variante al piano di zona del comune di Busseto

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1977, n. 894 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. numero 1758/1804 nella seduta del 26 aprile 1977) è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Busseto (Parma) adottata con deliberazione consiliare 15 aprile 1976, n. 36.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5419)

Variante al piano di zona del comune di Ramiseto

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1977, n. 900 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. numero 1764/1774 nella seduta del 26 aprile 1977) è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Ramiseto (Reggio Emilia) adottata con deliberazione del consiglio comunale 11 settembre 1976, n. 123.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5417)

Variante al piano di zona del comune di Reggio Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 1977, n. 983 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. numero 1791/1799 nella seduta del 26 aprile 1977) è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Reggio Emilia adottata con deliberazione consiliare 16 giugno 1976, n. 775.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5418)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di San Remo

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 marzo 1977, n. 759, è stata approvata, con lo stralcio e le prescrizioni indicate nel voto ivi allegato, la variante n. 18 relativa alle aree comprese tra la strada statale Aurelia ed il cimitero comunale in Vallata Torrente Armea adottata dal comune di San Remo (Imperia) con deliberazione consiliare 20 gennaio 1976, n. 22.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'articolo 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(5454)

Approvazione del piano particolareggiato della zona industriale del comune di Altare

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 marzo 1977, n. 721, sono stati approvati, con le prescrizioni e le raccomandazioni ivi indicate, la variante parziale al piano regolatore generale ed il piano particolareggiato della zona industriale, adottati dal comune di Altare (Savona) con deliberazione consiliare 29 novembre 1974, n. 48.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'articolo 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(5455)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Belluno

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con legge 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Belluno;

Considerato che la procura generale di Venezia con nota n. 4003 del 14 settembre 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 11 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 27 luglio 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Belluno.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto:

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 11 Giustizia, foglio n. 2

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Venezia.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Belluno, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 21 maggio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4909)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici-farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1976, registro n. 20 Difesa, foglio n. 162, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo dal servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici-farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1976, registro n. 33 Difesa, foglio n. 241, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici-farmacisti;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici-farmacisti, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1976, citato nelle premesse:

1. cap. magg. sanità Masi Maurizio (nato il 14 maggio 1951) . . punti 24,761
2. s. ten. farm. cpl. tratt. Fracasso Gino (nato il 20 ottobre 1948) » 24,258
3. s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Manini Nedo (nato il 16 gennaio 1950) » 22,525
4. s. ten. farm. cpl. congedo Scalia Antonino (nato il 16 febbraio 1950) » 22,434
5. s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Dessì Luigi (nato il 10 dicembre 1949) . » 21,886
6. s. ten. farm. cpl. tratt. Palladino Raffaele (nato il 23 luglio 1949) » 21,662
7. de Pinto dott. Vincenzo (nato il 18 marzo 1951) . . » 21,525
8. D'Acchioli dott. Osvaldo (nato il 14 agosto 1948) . » 21,361
9. s. ten. chim. farm. cpl. cong. Checchia Donato (nato il 20 settembre 1951) . » 21,346
10. s. ten. f. cpl. congedo Pontecorvi Luciano (nato il 7 giugno 1946) » 21,078

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nell'ordine appresso indicato:

1) cap. magg. sanità Masi Maurizio . . punti 24,761
2) s. ten. farm. cpl. tratt. Fracasso Gino . » 24,258
3) s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Manini Nedo . » 22,525
4) s. ten. farm. cpl. congedo Scalia Antonino . » 22,434

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Dessì Luigi . punti 21,886
2. s. ten. farm. cpl. tratt. Palladino Raffaele » 21,662
3. de Pinto dott. Vincenzo . . . . . » 21,525
4. D'Acchioli dott. Osvaldo . . . . . » 21,361
5. s. ten. chim. farm. cpl. cong. Checchia Donato . . . . » 21,346
6. s. ten. f. cpl. congedo Pontecorvi Luciano » 21,078

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1977
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 255

(4995)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1976, registro n. 20 Difesa, foglio n. 161, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1976, registro n. 33 Difesa, foglio n. 240, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito, indetto con il sopracitato decreto ministeriale 5 luglio 1976;

Visti gli atti della commissione stessa e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1976, citato nelle premesse:

1. s. ten. vet. cpl. 1° nom. Bertone Oscar (nato il 25 novembre 1951) . . . . punti 26,283
2. s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Della Sala Paolo (nato il 23 luglio 1951) . . . . . » 26,125
3. s. ten. vet. cpl. rich. Minori Doriano (nato l'8 febbraio 1948) . . . . . . » 25,283
4. s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Carelli Alberto Giorgio (nato il 22 ottobre 1950) . . » 24,300
5. s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Maffucci Raffaele (nato il 31 maggio 1951) . . . . . » 24,125

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Bertone Oscar . punti 26,283
2) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Della Sala Paolo . » 26,125
3) s. ten. vet. cpl. rich. Minori Doriano . . » 25,283
4) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Carelli Alberto Giorgio . . . . » 24,300
5) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Maffucci Raffaele . » 24,125

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1977
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 256

(4994)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore in prova tra laureati in ingegneria elettronica, elettrotecnica e meccanica abilitati all'esercizio della professione.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 6 del 31 marzo 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 marzo 1976, n. 366, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore in prova tra laureati in ingegneria elettronica, elettrotecnica e meccanica abilitati all'esercizio della professione, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1974, n. 2475.

(5377)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 luglio 1976, n. 1821, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, del pubblico concorso a diciotto posti di ispettore in prova, fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1974, n. 7667.

(5379)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova, fra laureati in economia e commercio, scienze economico-marittime, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia politica, economia aziendale.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 settembre 1976, n. 2007, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova, fra laureati in economia e commercio, scienze economico-marittime, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia politica, economia aziendale, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1974, n. 7668.

(5378)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a ottantadue posti di consigliere in prova nelle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 14-15 del 1°-8 aprile 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1976, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 341, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a ottantadue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 5 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1976, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 342, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(5062)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 16-17 del 15-22 aprile 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1976, registro n. 14 Istruzione, foglio n. 226, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie, per le sedi della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1974.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 14 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1976, registro n. 14 Istruzione, foglio n. 226, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(5063)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 659, in data 20 aprile 1976, col quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1975;

Visto il decreto di ammissione dei concorrenti n. 3116 in data 22 novembre 1976;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 2281 in data 15 settembre 1976;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1975:

1. Gualtieri G. Umberto	punti	58,067
2. Amadei Ivano	»	50,175
3. Pepe Luigi	»	49,774
4. Corsi Giuliano	»	49,386
5. Bresciani Giovanni	»	49,045
6. Trocini Alberto	»	48,911
7. Ferroni Filippo	»	47,644
8. Pioli Roberto	»	46,735
9. Giannini Pasquale	»	46,162
10. Violi Enrico	»	46,045
11. De Filippo Giovanni	»	44,287
12. Bettati Ermes	»	43,983
13. Via Maurizio	»	43,906
14. Spadoni Pietro	»	43,563
15. Manzini Giorgio	»	43,476
16. Marino Antonino	»	41,589
17. Zarattini Franco	»	41,000
18. Consiglio Paolo	»	40,242
19. Lanzi Anio	»	40,097

20. Scandurra Pasquale . punti 39,393
21. Caimi Franco » 39,045
22. Bernaccino Carlo » 38,794
23. Petraglia Girolamo . . . . » 38,485
24. Torricelli Ernesto . . . . . » 37,506
25. Cocconcelli William . . . . . » 37,027
26. Alfonsi Pietro . . . . » 36,597

Reggio Emilia, addì 4 maggio 1977

Il medico provinciale: BATTIATI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1389 in data 4 maggio 1977, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1975;

Tenuto presente l'ordine preferenziale con cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Gualtieri G. Umberto: Castellarano, condotta unica;
2) Amadei Ivano: Casina, 1ª condotta;
3) Pepe Luigi: Rubiera, condotta unica;
4) Corsi Giuliano: Casina, 2ª condotta;
5) Trocini Alberto: Reggio Emilia, 8ª condotta;
6) Ferroni Filippo: Reggio Emilia, 1ª condotta;
7) Pioli Roberto: Correggio, 2ª condotta;
8) Giannini Pasquale: Vezzano sul Crostolo, condotta unica;
9) Violi Enrico: Quattro Castella, 1ª condotta;
10) De Filippo Giovanni: Guastalla, 2ª condotta;
11) Bettati Ermes: Baiso, 2ª condotta;
12) Via Maurizio: Ligonchio, condotta unica;
13) Spadoni Pietro: Villa Minozzo, 2ª condotta;
14) Manzini Giorgio: Rolo, condotta unica;
15) Zarattini Franco: Ramiseto, 2ª condotta;
16) Lanzi Anio: Reggiolo, 1ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 4 maggio 1977

Il medico provinciale: BATTIATI

(5171)

OSPEDALE « F. FALLACARA » D TRIGGIANO

Concorso ad un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(5479)

OSPEDALE CIVILE « M. SARCONE » DI TERLIZZI

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terlizzi (Bari).

(5482)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terlizzi (Bari).

(5483)

OSPEDALE « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(5484)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di geriatria ed annesso ambulatorio di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(5485)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(5481)

OSPEDALE « P. ANGIOLONI » DI S. PIERO IN BAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Piero in Bagno (Forlì).

(5476)

OSPEDALE MAGGIORE DI S. GIOVANNI BATTISTA E DELLA CITTA' DI TORINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(5477)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di nefrologia;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria infantile.

Centro « S. Chiara »:

due posti di assistente della divisione di radioterapia;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(5468)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(5469)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PESCOPAGANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di analisi cliniche;

un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pescopagano (Potenza).

(5472)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di geriatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cagliari.

(5478)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(5471)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « U. BARBERINI » DI NETTUNO

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Nettuno (Roma).

(5480)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (divisione del personale) dell'ente in Potenza.

(5475)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(5470)

OSPEDALE CIVILE « MONTECCHI » DI SUZZARA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Suzzara (Mantova).

(5473)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(5474)

OSPEDALE DEI BAMBINI « V. BUZZI » DI MILANO

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante l'indizione di un concorso a tre posti di assistente di clinica pediatrica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 3 maggio 1977, in luogo di: « ... tre posti di assistente di *clinica* pediatrica », leggasi: « ... tre posti di assistente di *chirurgia* pediatrica ».

(5524)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1977, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 25 luglio 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 6 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, viene così modificato:

Ai coordinatori nominati ai sensi dell'articolo precedente è corrisposto, limitatamente al periodo di durata dell'incarico, il compenso per prestazioni straordinarie, effettivamente prestate, in misura non superiore a 60 ore mensili.

Art. 2.

All'art. 6 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, vengono apportate le seguenti modifiche:

il terzo comma viene così modificato:

Le segreterie particolari dei vice presidenti del consiglio, del vice presidente della giunta e degli assessori sono costituite da due dipendenti, di cui uno, il segretario, appartenente almeno alla qualifica di collaboratore o qualifica equiparata e l'altro a quella di assistente. Le segreterie particolari dei segretari del consiglio sono costituite da un dipendente con qualifica almeno di collaboratore o qualifica equiparata e da un dipendente con qualifica di assistente addetto ad entrambe le segreterie.

il penultimo comma viene così modificato:

Ai segretari particolari del presidente del consiglio, del presidente della giunta, del vice presidente della giunta, dei componenti l'ufficio di presidenza del consiglio e degli assessori è corrisposto, limitatamente al periodo di durata dell'incarico, il compenso per le prestazioni straordinarie, effettivamente prestate, in misura non superiore a 60 ore mensili.

Art. 3.

L'art. 12 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, è così modificato:

dopo il penultimo comma viene inserito il comma seguente:

Il capo di gabinetto del presidente della giunta può essere richiesto in posizione di comando da enti pubblici.

l'ultimo comma viene così modificato:

Al capo di gabinetto è corrisposto, limitatamente al periodo di durata dell'incarico, il compenso per le prestazioni straordinarie, effettivamente prestate, in misura non superiore a 60 ore mensili.

Art. 4.

All'art. 13 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, è aggiunto:

6) ufficio di collegamento in Roma:

mantiene il collegamento fra la Regione, la Presidenza del consiglio, i Ministeri, le altre regioni e gli enti aventi competenza nelle materie di interesse della Regione stessa;

segue e sviluppa gli affari di cui è investito dagli organi regionali;

fornisce agli organi ed agli uffici regionali la documentazione e la informazione necessarie su problemi e pratiche soggetti ad interventi degli organi centrali.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, viene così modificato:

Ai segretari degli organi di controllo è corrisposto, limitatamente al periodo di durata dell'incarico, il compenso per le prestazioni straordinarie, effettivamente prestate, in misura non superiore a 60 ore mensili.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, viene così modificato:

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti regionali della qualifica immediatamente inferiore sia che abbiano almeno cinque anni di permanenza nella qualifica stessa sia che abbiano il titolo di studio richiesto per i posti messi a concorso, salvo quanto disposto dall'apposito regolamento.

Art. 7.

La lettera *b*) dell'art. 114 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, viene così modificata:

b) dell'anzianità di servizio prestato presso l'ente di provenienza, presso altri enti pubblici e presso gli uffici regionali.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Le qualifiche di « commesso capo » e di « usciere capo » riportate in corrispondenza della qualifica regionale « commesso » di cui alla tabella *A* richiamata dall'art. 116, secondo comma, della legge regionale 25 luglio 1976, n. 16, sono trasferite nei riquadri riportati in corrispondenza della qualifica regionale « operatore » e comportano l'inquadramento, a modifica dei provvedimenti già adottati, nella qualifica di « operatore ».

La disposizione di cui al comma precedente, relativa all'inquadramento nella qualifica di « operatore », si applica anche al personale proveniente da enti nel cui regolamento non siano previste le qualifiche di « commesso capo » o di « usciere capo » e che, comunque, abbia una anzianità di almeno dieci anni di servizio.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

L'art. 117 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, viene così modificato:

Espletate le procedure di inquadramento del personale, ed entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale può immettere, nella qualifica immediatamente superiore a quella attribuita, previo l'accertamento di cui al comma seguente del presente articolo, il personale che alla data di primo inquadramento abbia svolto presso gli uffici regionali, per almeno dodici mesi, mansioni chiaramente superiori a quelle della qualifica attribuita.

Le decisioni della giunta sono comunicate alla commissione per il personale.

All'accertamento delle mansioni di cui sopra provvederà la commissione per il personale di cui al secondo comma dell'articolo 38, sulla base:

a) di provvedimenti o atti formali del consiglio, dell'ufficio di presidenza del consiglio, della giunta o del presidente della giunta da cui risultino l'affidamento o l'espletamento delle predette mansioni;

b) della corrispondenza fra le mansioni effettivamente espletate, relative a tali atti e provvedimenti, e le mansioni proprie del livello funzionale richiesto, secondo l'art. 40.

Per l'attribuzione dei benefici di cui al primo comma saranno prese in considerazione le domande presentate alla giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla data di primo inquadramento.

E' escluso dal beneficio di cui al presente articolo il personale già immesso nella qualifica immediatamente superiore a quella del primo inquadramento, in applicazione dell'art. 117 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Dopo il secondo comma dell'art. 123 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, sono inseriti i seguenti commi:

Al personale della carriera direttiva statale trasferito alla Regione con la qualifica di consigliere, che alla data di inquadramento del personale statale comandato (25 settembre 1974) aveva maturato nella carriera almeno quattro anni e sei mesi di anzianità, se proveniente dai ruoli statali amministrativi, ed almeno tre anni e sei mesi, se proveniente dai ruoli statali tecnici, è attribuita la qualifica di responsabile di ufficio, a modifica dei provvedimenti di primo inquadramento, salvo quanto disposto dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per il personale proveniente dalle ex carriere speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, l'anzianità occorrente alla predetta data del 25 settembre 1974 per l'attribuzione della qualifica di responsabile di ufficio, è quella prevista dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 per la promozione a direttore di sezione.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Al primo comma dell'art. 124 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, dopo la parola «superiore», è aggiunta l'espressione «facendo salve le posizioni giuridiche acquisite».

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 40 milioni, comprensivo della spesa di cui all'art. 4 si farà fronte per l'anno 1977, il cui bilancio è in fase di redazione, con gli stanziamenti previsti nei corrispondenti capitoli di spesa.

Art. 13.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 aprile 1977

VERRASTRO

(4188)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1977, n. 16.

Norme in materia di spese e contratti per acquisti, locazioni, forniture, somministrazioni, alienazioni ed appalti dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Compete al consiglio regionale deliberare, su proposta della giunta regionale, in merito all'acquisto e all'alienazione di immobili, di titoli di debito pubblico, di titoli di credito, azioni ed obbligazioni industriali, nonchè sulla istituzione di servitù passive ed enfiteusi, allorchè il valore del contratto superi l'importo di L. 350.000.000.

Il consiglio regionale inoltre delibera, su proposta della giunta, sulle locazioni e condizioni ultranovennali e sugli altri contratti della Regione che, per lo stesso oggetto, superino l'importo di L. 250.000.000 ovvero, allorchè riguardino opere pubbliche, superino per lo stesso oggetto l'importo di L. 500.000.000.

Art. 2.

La giunta regionale delibera su ogni altra spesa e contratto che non rientri nella competenza del consiglio a norma del precedente articolo.

Art. 3.

I contratti dai quali derivi una entrata o una spesa per la Regione devono essere preceduti da pubblici incanti o da licitazione privata tra imprese ritenute idonee dall'amministrazione regionale, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

L'organo regionale competente a norma degli articoli 1 e 2 stabilisce quando si debba procedere mediante pubblici incanti ovvero mediante licitazione privata.

Art. 4.

L'amministrazione regionale può procedere a trattativa privata allorchè ricorra una delle seguenti circostanze:

a) si tratti di contratto il cui importo non superi lire 10 milioni;

b) si tratti di contratto per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero di macchine, strumenti ed oggetti che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

c) quando si tratti di locazione di immobili destinati a servizi regionali;

d) quando sussista l'urgenza di provvedere;

e) quando i pubblici incanti o la licitazione privata siano andati deserti;

f) in ogni altro caso in cui speciali circostanze, di cui sarà dato atto nel provvedimento deliberativo, rendano opportuno o conveniente il ricorso alla trattativa privata, qualora l'importo del contratto non superi L. 30.000.000.

Art. 5.

I pubblici incanti e la licitazione privata sono preventivamente deliberati dall'organo regionale competente, con atto nel quale sono indicati tutti gli elementi essenziali del contratto e la spesa presunta.

A tutti gli incombenti per l'esecuzione della deliberazione, ivi compreso in caso di licitazione privata l'indicazione delle imprese da interpellare, iscritte in apposito albo tenuto dal competente ufficio regionale, e l'invio dei relativi inviti, nonchè alla presidenza delle gare provvede il presidente della giunta regionale o un componente della giunta da lui delegato.

Espletata la gara, qualora dall'esito della stessa derivi un maggior onere di spesa per l'amministrazione regionale, l'organo regionale competente adotta una nuova deliberazione con la quale, ove ritenuto il caso, approva i risultati della gara e provvede in ordine alla maggiore spesa.

Qualora invece, a seguito dei risultati della gara derivi una minore spesa, l'ufficio competente ne dà comunicazione alla ragioneria per la corrispondente riduzione dell'impegno di spesa disposto con deliberazione di cui al primo comma.

Salvo quanto previsto al terzo comma del presente articolo, l'esito della gara è impegnativo per l'amministrazione regionale senza alcun altro atto o provvedimento.

Art. 6.

L'ufficio regionale competente, allorchè ritenga si debba procedere a trattativa privata, provvede in uno dei modi seguenti:

a) chiede, anche in via breve, uno o più preventivi ad una o più imprese;

b) propone una gara ufficiosa tra più imprese che vengono interpellate con lettera sottoscritta dal componente della giunta regionale competente, nella quale sono indicati gli elementi essenziali della prestazione richiesta e viene stabilito un termine entro il quale dovranno pervenire le offerte in busta chiusa. Scaduto il termine le buste saranno aperte dal predetto componente della giunta alla presenza di due dipendenti regionali in qualità di testimoni.

In entrambi i casi previsti nel presente articolo nessun impegno deriva per l'amministrazione regionale dalla richiesta di preventivi e dalla presentazione di offerte, fino a quando il consiglio o la giunta regionale, secondo le rispettive competenze, non avranno adottato al riguardo formale deliberazione che dovrà indicare il nome dell'impresa con la quale si procede a trattativa privata, tutti gli elementi essenziali del contratto e la spesa occorrente.

Le imprese da interpellare a norma delle lettere *a*) e *b*) debbono essere scelte fra quelle iscritte nell'albo di cui all'art. 5.

Art. 7.

Alle gare per licitazione privata che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, e a quelle per trattativa privata, espletate mediante la gara ufficiosa prevista dalla lettera *b*) dell'articolo precedente, devono essere invitate almeno cinque imprese.

Art. 8.

Oltrechè dei sistemi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, l'amministrazione regionale può avvalersi anche dell'appalto concorso, del cottimo fiduciario, nonchè della gestione diretta o in economia secondo quanto previsto dalle norme statali vigenti in materia.

Art. 9.

Esplicate le procedure ed adottati gli atti deliberativi di cui agli articoli 5, 6 e 7 si procede alla stipulazione del contratto che può avvenire, a norma delle vigenti disposizioni, nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata, dell'accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato od alla proposta dell'amministrazione regionale, con atto separato di accettazione della controparte, per mezzo di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

I contratti sono sottoscritti dal presidente della giunta o per sua delega da un componente della giunta regionale.

Art. 10.

La liquidazione delle spese conseguenti al contratto, nei limiti di quanto deliberato dagli organi regionali competenti, avviene con atto del presidente della giunta regionale sulla base di idonea documentazione a norma delle vigenti disposizioni e previo accertamento della rispondenza della merce, lavoro, servizio o prestazione a quanto pattuito con l'aggiudicatario.

Il presidente della giunta regionale può delegare uno o più dipendenti regionali alla emanazione di atti di liquidazione espressamente indicati nell'atto di delega.

Con le stesse modalità previste nei comma precedenti si provvede alla liquidazione di acconti o di rate sulla base di regolari stati di avanzamento.

Art. 11.

I dipendenti preposti agli uffici regionali possono essere autorizzati a ordinare spese inerenti lavori indilazionabili di riparazione e manutenzione o di primo intervento relativi ai beni utilizzati per i servizi regionali nel limite massimo di L. 5.000.000 per ogni spesa.

I dipendenti suddetti debbono dare immediata notizia dei lavori ordinati all'amministrazione regionale.

La giunta regionale provvede con proprio atto a ratificare e liquidare le spese di cui al primo comma.

L'autorizzazione prevista nel presente articolo viene concessa con deliberazione della giunta regionale nella quale sono indicati gli uffici ai quali essa si riferisce e le modalità richieste per l'ordinazione e la successiva liquidazione delle spese.

Art. 12.

L'ufficio regionale preposto ai servizi economali è dotato di un fondo per le spese di ufficio secondo quanto stabilito in apposito regolamento.

Analogo fondo può essere istituito presso altri uffici e servizi regionali in base al regolamento di cui al comma precedente.

Art. 13.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia.

Art. 14.

Fino alla istituzione dell'albo di cui all'art. 5 e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la scelta delle imprese da interpellare per le licitazioni e le trattative private avviene sulla base di una valutazione di idoneità effettuata dall'organo regionale competente.

Art. 15.

Alle norme della presente legge si dà attuazione, per la gestione dell'autonomia contabile e funzionale riconosciuta al consiglio regionale dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, con le modalità, le procedure e secondo le competenze previste dal regolamento regionale 24 agosto 1973, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 21 febbraio 1977

CAROSSINO

(3079)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771370)